

**[approvato dal Consiglio d'Istituto del 24 ottobre 2022 con delibera n. 136]**

### **Premessa**

Il presente regolamento interno si ispira alle finalità di crescita educativa che sono alla base del Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Scientifico Statale "G. Falcone e P. Borsellino" e intende promuovere l'autonomia, la responsabilità e la cooperazione di tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori).

In questa prospettiva il regolamento si pone come strumento di partecipazione attiva per tutte le componenti, in quanto ne fissa i diritti e i doveri.

E' perciò fondamentale che tutti conoscano le norme di funzionamento del Liceo e le opportunità che la medesima offre in modo da consentire il miglior utilizzo delle risorse in un contesto di convivenza civile e democratica, sancita dai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

E' chiaro che il regolamento diventa impegnativo per ciascuna persona attiva nel Liceo stesso; è altrettanto evidente che il rispetto per tutti, l'adempimento delle norme, la regolarità e l'efficacia dell'attività scolastica sono affidati, prima e più ancora che alle misure disciplinari, alla responsabilità di chi opera nel nostro Liceo.

### **Art. 1 (Coerenza del regolamento)**

Il presente regolamento è coerente con il "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" ed è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti " e del "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche".

### **Art. 2 (Validità del regolamento)**

Il regolamento è stato redatto e, viene rivisto periodicamente, dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che ciascuna componente, operando nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, è costantemente impegnata a garantire il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

### **Art. 3 (Riservatezza)**

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'impegno del Liceo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno diritto di avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dai docenti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.Lgs 196/2003.

E' fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici) di persone senza il loro esplicito consenso.

Va infatti rilevato che immagini, suoni, video acquisiti all'interno della comunità scolastica, in particolar modo durante lo svolgimento dell'attività didattica, e successivamente fatti oggetto di scambio tra privati (comunicazione, ad es. via whatsapp) o pubblico (diffusione, ad es. via internet), in quanto contengono

informazioni di carattere personale, sensibili o no, costituiscono indebito trattamento di dati in violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato dai soggetti coinvolti. Pertanto, la diffusione di dati personali di questo genere non può avvenire sulla base della volontà di chi li ha acquisiti (art. 13 e 23 Codice Privacy).

#### **Art. 4 (Valutazione)**

Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento; a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare, entro la lezione successiva, gli esiti delle prove orali e a restituire le verifiche scritte, corrette e valutate, prima dell'esecuzione della successiva prova.

Gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

Il Collegio dei Docenti si impegna ad attivare iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

#### **Art. 5 (Informativa ed obblighi)**

1. Lo studente, che si iscrive per la prima volta al Liceo, ha diritto ad una precisa informazione sullo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sul "Patto educativo di Corresponsabilità", sui regolamenti di istituto, di disciplina, delle assemblee di classe e di Istituto e sul "Piano di sicurezza dell'Istituto", nel corso del primo mese di scuola.
2. Allo studente ed ai genitori, nel corso del primo mese di scuola, verranno consegnate le credenziali (UserId e Password) per accedere al Registro Elettronico e per l'espletamento di tutte le procedure previste in funzione del profilo (la consultazione dei voti, piuttosto che la giustificazione delle assenze e/o la richiesta per entrate posticipate e le uscite anticipate).
3. Nel caso lo studente sia maggiorenne, le credenziali assegnate al profilo "genitori" potranno essere consegnate allo studente stesso.

#### **Art. 6 (Norme di comportamento e di convivenza civile)**

1. Il rispetto della persona è fondamentale. Lo studente deve assumere, nei locali del liceo e nelle sue pertinenze, un comportamento corretto e rispettoso della comunità scolastica.
2. Sono assolutamente vietati atti di intimidazione che impediscano la libera e democratica espressione o la partecipazione delle varie componenti alla vita del liceo, nonché manifestazioni di intolleranza o qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
3. Lo studente non può assumere atteggiamenti violenti, né comportamenti che possano causare pericolo e/o dolo per sé e per gli altri, né rivolgersi con espressioni insolenti, irrispettose e volgari nei confronti dei compagni e/o del personale del Liceo.
4. Lo studente è tenuto ad assolvere gli impegni di studio e a frequentare regolarmente i corsi.
5. Durante le ore di lezione lo studente non può intrattenersi in attività diverse da quelle didattiche in corso, né disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nella propria classe o nelle altre classi (quali a

titolo esemplificativo sostare nell'atrio dell'ingresso principale e nei corridoi, aprire le porte antipanico o sostare sulle scale di sicurezza).

6. Lo studente non impegnato in attività didattica sosterrà esclusivamente nella Biblioteca del Liceo, con l'assistenza di un docente incaricato.

7. Durante il cambio d'ora tra una lezione e l'altra lo studente non può allontanarsi dalla propria aula, salvo diversa e chiara autorizzazione del docente in servizio al termine dell'ora o di quello dell'ora successiva.

8. La permanenza nel cortile interno del Liceo (nelle aree visibili ai docenti addetti alla vigilanza) è concessa solo durante l'intervallo delle lezioni.

9. Lo studente può accedere ad Internet solo per motivi relativi ai progetti scolastici. Il Liceo si riserva il diritto di controllare i siti d'accesso di ogni postazione e di assumere i provvedimenti atti ad evitarne l'uso improprio.

10. Lo studente deve avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e degli altri studenti, lo stesso rispetto che questi gli devono.

11. Lo studente può affiggere solo materiale didattico alle pareti dell'aula.

12. Tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) devono utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici, nonché non devono alterare documenti di pertinenza dell'amministrazione scolastica, comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio del Liceo e condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

13. Tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) sono tenuti a rispettare le normative sulla sicurezza, nonché quelle relative ai regolamenti dei singoli laboratori e della palestra.

14. Tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) devono deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori.

15. Nessuno fra i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) può introdurre e/o consumare bevande alcoliche e/o sostanze che alterino lo stato di coscienza all'interno del Liceo e delle sue pertinenze, nei viaggi di istruzione, nelle visite e uscite didattiche e negli stage.

#### **Art. 7 (Norme di sicurezza, infortuni e/o malori)**

1. Tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza, nonché le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.

2. Nessuno fra i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) può rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata, se non le persone incaricate.

3. Nessuno fra i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) deve ostacolare o impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.

4. Nessuno fra i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) può uscire dalle uscite di sicurezza, utilizzare le scale antincendio, se non in caso di reale pericolo.
5. Tutti i soggetti operanti nella comunità scolastica (docenti, studenti, personale ATA, genitori) devono segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo.
6. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al proprio docente sulle circostanze dell'evento. In caso di infortunio di alunni, sia nel Liceo o negli spazi esterni concessi in uso al Liceo per le attività didattiche organizzate dal Liceo stesso, sia durante visite guidate e viaggi di istruzione, è indispensabile la tempestiva comunicazione al docente presente, ed appena possibile alla segreteria, ritirando anche tutta la documentazione necessaria per la relativa denuncia all'I.N.A.I.L., all'assicurazione e alle autorità competenti.
7. Lo studente che per improvviso malessere o per infortunio debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Presidenza o in Vicepresidenza. In questa evenienza sarà contattata la famiglia dello studente, anche se maggiorenne, per i provvedimenti del caso; lo studente può lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore o da un adulto a ciò delegato dal genitore.
8. Il Liceo è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile, sia per attività scolastiche che extrascolastiche deliberate dai competenti organi collegiali. I dati della polizza assicurativa sono disponibili in Segreteria.

#### **Art. 8 (Danni alle strutture, alle attrezzature e all'ambiente scolastico)**

1. Eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture, agli impianti e ai beni del Liceo dovranno essere risarciti dai responsabili, qualora siano individuati. Nel caso che il o i responsabili non vengano individuati sarà la classe come gruppo sociale ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati e/o alle attrezzature utilizzate dalla classe nella attività didattica.
2. Per quanto riguarda danni ad ambienti comuni (es. corridoi, palestre, bagni...) la responsabilità, se non riconosciuta individualmente o a singole classi, il relativo onere di risarcimento riguarderà i gruppi di studenti che hanno utilizzato o utilizzano lo spazio in questione.

#### **Art. 9 (Utilizzo e parcheggio dei propri mezzi di trasporto)**

All'interno del cancello della scuola la circolazione deve essere particolarmente prudente, per non causare rischi alla propria e altrui incolumità. E' consentito il parcheggio – rigorosamente nelle apposite aree - per biciclette, ciclomotori, motocicli e, solo per il personale scolastico autorizzato, delle autovetture. In ogni caso, Il Liceo non può essere considerato responsabile per furti o danni a persone e cose derivanti dalla circolazione dei mezzi, né di eventuali danni ai mezzi stessi durante la sosta.

#### **Art. 10 (Responsabilità)**

1. La responsabilità è personale nei termini delle norme di legge. Lo studente risponde completamente dei danni materiali e dei danni morali causati.
2. Il Liceo non si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento o di furto di oggetti di valore, la cui custodia è demandata ai proprietari. Analogamente il Liceo non si assume alcuna responsabilità di custodia dei mezzi di trasporto introdotti nell'area adibita a parcheggio.

### **Art. 11 (Modalità di accesso)**

Lo studente accede agli edifici scolastici utilizzando gli ingressi della scuola come da opportuno piano di accesso.

1. Lo studente entra negli edifici scolastici (sede e/o prefabbricato), alle ore 8.05, utilizzando esclusivamente gli ingressi predisposti. Il docente entra in aula alle h.8.05. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10.
2. Alle ore 08:10 viene chiuso il cancello principale del Liceo; lo studente in ritardo accede utilizzando il cancelletto, posto in Via dei Gelsi.

### **Art. 12 (ritardo e entrata posticipata)**

1. Le entrate posticipate in aula sono ammesse solo se debitamente motivate. La richiesta deve essere predisposta il giorno precedente da parte del genitore, o dallo studente stesso se maggiorenne, utilizzando unicamente il registro elettronico. Se il ritardo non è programmato, lo studente sarà ammesso in classe secondo le modalità esplicitate nel comma 3 e 4 e la giustificazione dovrà essere presentata il giorno successivo.
2. Non sono consentite entrate posticipate dopo le ore 9.05, fatto salvo casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
3. Gli studenti in ritardo tra le 8.10 e le 8.20 sono ammessi in classe dal Docente della prima ora; se non programmati, tali ritardi vanno giustificati entro il giorno successivo;
4. Gli studenti in ritardo tra le 8.20 e le 9.05 saranno riammessi in classe solo all'inizio della seconda ora. I genitori dovranno comunque inserire la richiesta sul registro elettronico o in alternativa inviare una mail alla Vicepresidenza, che provvederà ad annotare l'ingresso sul Registro di classe. Tali ritardi vanno giustificati entro il giorno successivo.
5. L'ingresso in ritardo dopo le 8.20 sarà consentito fino a un massimo di 6 volte nel corso del quadrimestre. In caso di reiterazione del ritardo, gli studenti maggiorenni non saranno riammessi in classe e dovranno tornare a casa.
6. Ai fini della valutazione del comportamento e del credito, le entrate posticipate dovute a visite mediche certificate verranno escluse dal computo finale. La documentazione dovrà essere consegnata in segreteria a mano o tramite mail.
7. Può essere richiesta **un'autorizzazione cumulativa** di entrata posticipata per motivi di orario dei mezzi pubblici sempre e comunque **entro i 10 minuti**. In questo caso, su richiesta specifica della famiglia, accompagnata da **fotocopia dell'orario dei mezzi pubblici e dell'abbonamento ai mezzi pubblici**, viene predisposto per tutto l'anno scolastico il "Permesso di entrata posticipata" riportato sul Registro Elettronico.
8. In caso di **esonero dalle attività di educazione fisica**, concesso dal Dirigente Scolastico sulla base di idonea documentazione clinica che specifichi le ragioni della richiesta di esonero, **lo studente è comunque tenuto alla frequenza delle lezioni**, pur non partecipando alle esercitazioni pratiche.

**Art. 13 (Uscita prima della fine dell'attività didattica)**

1. Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un Collaboratore solo se debitamente motivate. La richiesta deve essere predisposta il giorno precedente da parte del genitore, o dallo studente stesso se maggiorenne, utilizzando unicamente il registro elettronico.
2. Non sono consentite uscite anticipate prima dell'inizio dell'ultima ora di lezione, tranne casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
3. In caso di uscite anticipate non programmate, lo studente può lasciare l'Istituto unicamente se prelevato da un genitore o da un adulto a ciò delegato, oppure, a fronte di un'autorizzazione del genitore via e-mail con allegata foto del documento d'identità.
4. Può essere richiesta un'autorizzazione cumulativa di uscita anticipata per motivi di orario dei mezzi pubblici sempre e comunque entro i 10 minuti. In questo caso, su richiesta specifica della famiglia, accompagnata da fotocopia dell'orario dei mezzi pubblici e dell'abbonamento ai mezzi pubblici, viene predisposto per tutto l'anno scolastico il "Permesso di uscita anticipata" riportato sul Registro Elettronico.
5. Le uscite anticipate dovute a visite mediche certificate verranno escluse dal computo finale. La documentazione dovrà essere consegnata in segreteria a mano o tramite mail.

**Art. 14 (Assenze e ritardi)**

Assenze e ritardi condizionano l'organizzazione delle lezioni e delle classi e possono esercitare una negativa influenza sull'apprendimento. La verifica della presenza e della partecipazione assidua studenti dello studente non è pertanto un'operazione di mera registrazione burocratica ma costituisce un momento importante nel processo della valutazione ed ha rilievo educativo e didattico. Il primo e più efficace controllo delle giustificazioni compete, di conseguenza, al docente presente in aula.

Si sottolinea che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dello studente. Il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono a:

- stabilire la validità giuridica dell'anno scolastico come stabilito dal DPR 22/06/2009, n. 122: "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale del piano di studi";
- all'assegnazione del credito scolastico (cfr. Regolamento Esami di Stato, art.11 comma 2). Il numero delle assenze è anche determinante per valutare l'assiduità nella frequenza, uno degli indicatori considerati per l'attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico, come indicato nel Documento sulla Valutazione del Liceo.

1. Le assenze di qualsiasi durata vanno giustificate dal genitore o dallo studente se maggiorenne sul Registro Elettronico. Il perdurare di assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate non giustificate inciderà sul voto di condotta.
2. Sono concessi un massimo di 6 tra ritardi e/o uscite anticipate nel I quadrimestre e un massimo di 6 tra ritardi e/o uscite anticipate nel II quadrimestre.
3. Per quanto riguarda l'attribuzione del credito interno, il parametro della frequenza verrà assegnato
  - con un limite massimo di 12 fra ritardi e/o uscite anticipate;

- con un limite massimo di 16 giorni di assenza nell'intero anno scolastico.

4. Il parametro potrà essere assegnato anche nel caso in cui i suddetti limiti siano superati a condizione che le motivazioni rientrino nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti per la validità dell'anno scolastico e/o per visite mediche certificate.

#### **Art. 15 (Vigilanza)**

1. La sorveglianza degli studenti rientra tra gli obblighi del personale della scuola, docente e non docente, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.

3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.

4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e non docente presente ai vari piani dell'Istituto, secondo i piani di assistenza stabiliti dalla Presidenza e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione ricade sui docenti accompagnatori.

#### **Art. 16 (Gestione assenza del docente)**

In caso di assenza del docente e di impossibilità di sostituzione, l'orario di lezione potrà variare secondo disposizione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore; con preavviso di un giorno, la comunicazione alla classe dell'ingresso posticipato o dell'uscita anticipata viene trasmessa dal personale ATA, mentre la comunicazione alle famiglie viene curata dalla Vicepresidenza tramite annotazione sul Registro Elettronico.

Solo in casi eccezionali, gli studenti verranno congedati senza preavviso, avvertendo però telefonicamente le famiglie.

#### **Art. 17 (Pubblica affissione)**

Lo Studente, previo controllo di conformità alle norme di legge e vidimazione da parte del Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, può, nell'ambito del Liceo e degli spazi a disposizione degli studenti, esporre fogli, cartelli e avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita del Liceo e della società. Sul foglio deve comparire la data di affissione, il nome e la firma di chi espone. E' vietata l'affissione di documenti e/o manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali e siano patrocinate/sostenute da Enti pubblici o Associazioni non profit.

#### **Art. 18 (Utilizzo cellulari e/o dispositivi elettronici)**

Durante le attività didattiche è vietato l'uso dei telefoni cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico multimediale, quali i lettori di musica, con esclusione di quelli assegnati agli studenti con DSA e/o espressamente autorizzati dal docente. La violazione di tale divieto, che rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto verso il docente, configura una violazione disciplinare con conseguente applicazione di apposite sanzioni.

**Art. 19 (Tutela della salute e divieto di fumo)**

1. In ottemperanza alle normative vigenti, ed in particolare:

· Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013. · Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005). · Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; · Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003 · Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003; · Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; · Legge n° 584 dell'11.11.1975;

è stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

Agli studenti è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, gli studenti, i genitori e chiunque si trovi all'interno dell'istituto a vario titolo sono tenuti al rispetto della norma, per obbligo di legge, per prevenzione sanitaria e per rispetto di coloro che operano nella struttura scolastica.

2. Soggetti preposti al controllo del divieto: E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto: - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree loro indicate; - accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura prevista; - individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00; - utilizzare gli appositi moduli di contestazione; - controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo; - i soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico.

**Art. 20 (Modifiche al regolamento)**

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.

=====fine del documento=====